



REGIONE BASILICATA

25 ottobre 2021, n. 2

Regolamento regionale,

“Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l’articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale statutaria 17 novembre 2016, n. 1;
- VISTO,** in particolare, l’articolo 56 dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l’articolo 113 concernente “Incentivi per funzioni tecniche”;
- VISTO** l’articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 (Stazione Unica Appaltante Regionale);
- VISTA** la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 513 adottata nella riunione del 28 giugno 2021, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato di cui al verbale del 4 marzo 2021 con riferimento alle parti in cui, ai sensi dell’art.113, commi 1 e 2 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche ed adottato lo schema di regolamento regionale di cui in oggetto;
- PRESO ATTO** della nota prot.n.5006/C del 15 settembre 2021 con la quale la Prima Commissione Consiliare Permanente ha esaminato l’atto in oggetto ed ha preso atto dell’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 56 comma 2 dello Statuto regionale dal ricevimento della D.G.R n. 513/2021;



REGIONE BASILICATA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.830, adottata nella riunione del 22 ottobre 2021, di approvazione definitiva

emana il seguente

REGOLAMENTO

Capo I – Principi generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), di seguito denominato Codice.
2. L'attribuzione degli incentivi di cui al presente regolamento è finalizzata:
 - a) a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa degli uffici regionali nelle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione degli appalti e delle concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;
 - b) a valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione regionale;
 - c) ad incrementare la produttività del personale dipendente impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica agli appalti ed alle concessioni di lavori e servizi, nonché agli appalti di forniture inclusi nell'ambito di applicazione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e non incrementano il fondo di cui all'articolo 113 del Codice:
 - a) gli appalti e le concessioni di importo inferiore a 40.000 euro;
 - b) i contratti esclusi di cui all'articolo 17 del Codice;
 - c) i lavori ed i servizi in "amministrazione diretta", come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice, realizzati dalla Regione con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento;



REGIONE BASILICATA

- d) gli appalti e le concessioni di servizi per i quali non sussiste l'obbligo di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, ultimo periodo, del Codice, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 3.
3. In conformità a quanto stabilito dalle linee guida n. 3 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Regione nomina un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- a) appalti di importo superiore a 500.000 euro, per i quali tale nomina è obbligatoria;
 - b) appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) appalti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (quali, ad esempio, servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, supporto informatico);
 - d) appalti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna della Regione e che impongono il coinvolgimento di più uffici regionali nelle sopra individuate attività ai fini della gestione di ogni singolo appalto.
4. Il provvedimento dirigenziale che nomina il direttore dell'esecuzione nei casi di cui alle lettere b), c), ed e) del precedente comma 3 deve essere compiutamente motivato al fine di dare conto che tale decisione sia assunta nel rispetto delle linee guida ANAC n. 3.

Art. 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le funzioni tecniche oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento riguardano le attività:
- a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica e validazione preventiva dei progetti di appalti di lavori;
 - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - d) di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) di responsabile unico del procedimento;
 - f) di responsabile del procedimento di affidamento della Stazione unica appaltante della Regione Basilicata (SUARB);
 - g) di direzione dei lavori pubblici;
 - h) di direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi pubblici;
 - i) di collaudo tecnico amministrativo dei lavori;
 - j) di verifica di conformità dei servizi e delle forniture;



REGIONE BASILICATA

k) di collaudatore statico per gli appalti e concessioni di lavori.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di progettazione degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 23 del Codice, nonché le attività di pianificazione e progettazione urbanistica.

Art. 4

(Soggetti destinatari)

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ivi compreso il personale comandato o distaccato da altri enti.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che assumono gli incarichi conferiti dalla Regione nei casi stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, i dirigenti che svolgano talune delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento, non hanno diritto ad alcun incentivo.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo di cui al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) per gli appalti di lavori:
 - 1) responsabile unico del procedimento (RUP);
 - 2) responsabile del procedimento di affidamento della SUARB (RdP);
 - 3) verificatori della progettazione;
 - 4) direttore dei lavori (DL);
 - 5) direttore operativo coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE);
 - 6) direttori operativi;
 - 7) ispettori di cantiere;
 - 8) collaudatore tecnico-amministrativo;
 - 9) collaudatore statico;
 - 10) collaboratori tecnici ed amministrativi dei predetti soggetti;
 - b) per gli appalti di servizi e forniture:
 - 1) responsabile unico del procedimento (RUP);
 - 2) responsabile del procedimento di affidamento della SUARB (RdP);



REGIONE BASILICATA

- 3) direttore dell'esecuzione (DE);
 - 4) direttori operativi (DO) - assistenti del DE - responsabile sicurezza;
 - 5) verificatori della conformità;
 - 6) collaboratori tecnici ed amministrativi dei predetti soggetti;
- c) appalti misti di lavori servizi e forniture, in base alla tipologia degli stessi, alla preminenza dei lavori sui servizi e forniture o viceversa il RUP propone le figure professionali occorrenti di cui alle tipologie sopra indicate o ulteriori che dovessero essere necessarie.

Art. 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Per ogni singolo appalto, il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del contratto nomina un RUP ai sensi dell'articolo 31 del Codice e, su proposta del RUP, i dipendenti affidatari degli incarichi relativi alle funzioni tecniche incentivate.
2. Gli incarichi suddetti sono conferiti dal dirigente dell'ufficio competente all'esecuzione del contratto, nell'ambito dei dipendenti in servizio presso il medesimo ufficio, ovvero presso altri uffici regionali.
3. Qualora occorra avvalersi di un dipendente in servizio presso altro ufficio regionale, l'incarico è conferito dal dirigente competente alla gestione del contratto, previa acquisizione del nulla-osta da parte del dirigente dell'ufficio presso cui il dipendente è in servizio.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti regionali il dirigente, per l'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi di cui al comma 1, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile tenendo comunque conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia dell'appalto;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi, con riferimento alla complessità e alla specificità del singolo procedimento;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - e) dei carichi di lavoro;
 - f) del principio di rotazione degli incarichi.
5. L'atto di nomina dei soggetti deve riportare espressamente le funzioni/attività che i dipendenti individuati devono svolgere tra quelle di cui all'articolo 4. In particolare, si precisa che per



REGIONE BASILICATA

collaboratori di cui al n. 10 del punto a) ed al n. 6 del punto b) dell'articolo 4, comma 5, s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, attività afferenti, in tutto o in parte, alla realizzazione dell'incarico in parola.

6. L'atto di nomina dei soggetti deve riportare espressamente le funzioni/attività che i dipendenti individuati devono svolgere.
7. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
8. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti alle norme di cui all'articolo 35-bis (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Qualora gli uffici regionali debbano avvalersi della SUARB, il dirigente della SUARB competente alla procedura di affidamento comunica al dirigente dell'ufficio competente alla gestione del contratto i nominativi dei soggetti incaricati, le relative funzioni ed attività e le relative aliquote di incentivo, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 6

(Incarichi svolti da dipendenti di altre amministrazioni)

1. In caso di carenza in organico delle professionalità tecniche necessarie, il RUP può proporre al dirigente di affidare gli incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.
2. I rapporti con le altre amministrazioni sono disciplinati in apposita convenzione.
3. Gli incentivi per le funzioni ed attività svolte da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni a favore della Regione, sono ripartiti secondo le modalità previste nel presente regolamento e sono trasferiti alla amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato, che provvede alla liquidazione in favore del dipendente.

Art. 7

(Incarichi svolti da dipendenti regionali per conto di altre amministrazioni)

1. Gli incentivi per le funzioni ed attività svolte da dipendenti della Regione a favore di altre pubbliche amministrazioni, quantificati con le modalità stabilite nel regolamento adottato da queste ultime, sono trasferiti dalla amministrazione beneficiaria delle attività alla Regione, che provvede alla liquidazione in favore del proprio personale tramite l'Ufficio risorse umane e organizzazione.



REGIONE BASILICATA

Art. 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente incaricato delle attività di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del relativo trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
4. L'Ufficio risorse umane provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei dati relativi alla retribuzione degli incentivi effettivamente corrisposti di cui al presente regolamento, ivi compresi gli incentivi per le funzioni tecniche espletate dai dipendenti regionali in favore di altre pubbliche amministrazioni, ed al controllo del superamento della soglia del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice.

Capo II – Determinazione delle risorse e criteri di ripartizione

Art. 9

(Determinazione delle risorse)

1. Ai fini della corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento, nel fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice è iscritta una somma non superiore al 2% dell'importo del singolo appalto o concessione posto a base di gara, comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione dell'IVA e delle somme a disposizione dell'amministrazione per le ulteriori spese accessorie.
2. L'importo effettivo del fondo è quantificato in percentuale rispetto all'importo di progetto posto a base di gara di ogni singolo appalto o concessione. Esso è calcolato per scaglioni di importo, secondo le tabelle A e B allegate al presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5-bis, del Codice, gli incentivi di cui al presente regolamento sono imputati sul capitolo di spesa relativo al singolo appalto o concessione.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per ogni appalto o concessione, l'importo degli incentivi deve essere espressamente previsto nel relativo quadro o prospetto economico.
5. Per ogni singolo appalto o concessione rientrante nell'ambito di applicazione del Codice, il fondo è ripartito in due sezioni, come di seguito specificato:



REGIONE BASILICATA

- a) sezione A: relativa alla quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito, destinato ad incentivare le funzioni tecniche di cui al presente regolamento, da ripartire fra i soggetti incaricati delle funzioni/attività incentivate, secondo le modalità e i criteri ivi previsti;
 - b) sezione B: relativa alla quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo, destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.
6. Qualora le risorse finanziarie relative all'appalto o concessione derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, non si procede alla costituzione della quota del 20% della sezione B del fondo.
 7. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della sezione A del fondo)

1. La quota di incentivo destinata alla sezione A del fondo, relativa al singolo appalto o concessione, è ripartita fra il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività incentivate nelle fasi del procedimento di realizzazione dell'appalto, come definite dal presente regolamento.
2. I soggetti aventi diritto all'incentivo, nonché le rispettive aliquote, sono riportati nelle alleghe tabelle C e D, relative rispettivamente ai lavori ed ai servizi e forniture.
3. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del contratto, su proposta del RUP, individua le aliquote spettanti ai soggetti incaricati nell'ambito dei valori minimi e massimi di cui alle tabelle C e D. Il totale delle aliquote individuate deve essere pari a 100.
4. Nel caso di incarico affidato ad una pluralità di soggetti, le aliquote sono ulteriormente ripartite in sede di conferimento degli incarichi o, in mancanza, in sede di redazione del prospetto di ripartizione, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate o svolte, nell'ambito delle singole fasi procedurali. La ripartizione è effettuata dal dirigente competente alla gestione del contratto, su proposta del RUP, secondo criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità.
5. Quando gli uffici regionali non si avvalgono della SUARB, la aliquota spettante alla SUARB è attribuita per il 60% al RUP e per il 40% ai collaboratori del RUP.
6. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici:
 - a) l'aliquota riguardante il direttore operativo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) è attribuita al direttore dei lavori, qualora le relative funzioni siano svolte da quest'ultimo;
 - b) l'aliquota relativa all'ispettore di cantiere, nel caso in cui tale figura non sia nominata, è ripartita in parti uguali tra il direttore dei lavori e i direttori operativi;



REGIONE BASILICATA

- c) in caso di nomina di una Commissione di collaudo, l'aliquota relativa al collaudatore tecnico-amministrativo è ripartita tra i componenti della Commissione di collaudo in parti uguali;
 - d) qualora il collaudatore statico sia anche collaudatore amministrativo o componente della relativa commissione di collaudo, allo stesso è attribuita sia l'aliquota spettante al collaudatore statico, sia l'aliquota spettante al collaudatore amministrativo ovvero al componente della commissione;
 - e) qualora non occorra nominare un collaudatore statico, la relativa aliquota è attribuita al collaudatore tecnico-amministrativo ovvero alla commissione di collaudo.
 - f) nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, l'aliquota relativa al collaudatore è attribuita al direttore dei lavori.
 - g) nei casi consentiti dal Codice, qualora il RUP svolga anche le funzioni di verificatore della progettazione e/o di direttore dei lavori, le aliquote relative alle predette funzioni sono attribuite al RUP medesimo.
7. Per i servizi e le forniture:
- a) in caso di nomina di una commissione di verificatori della conformità, l'aliquota relativa al verificatore della conformità è ripartita tra i componenti della commissione in parti uguali;
 - b) Nel caso in cui il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, l'aliquota relativa al verificatore della conformità è attribuita al RUP.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti ed affidate a professionisti esterni all'organico della Regione, costituiscono economie ed incrementano la quota del 20% della sezione B del fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.
9. Le aliquote relative ai collaboratori del RUP, del RdP della SUARB, del DL, del DE, sono attribuite direttamente a questi ultimi, qualora non siano stati nominati collaboratori.
10. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni svolte da dirigenti regionali, costituiscono economie ed incrementano la quota del 20% della sezione B del fondo di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.
11. In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto gli incentivi non ancora corrisposti possono essere riconosciuti e liquidati in quota parte, limitatamente alle fasi del procedimento concluse.
12. Nel caso in cui ci sia stato un avvicendamento nello svolgimento degli incarichi affidati, l'incentivo è riconosciuto in quota parte, in relazione alle attività parziali effettivamente concluse, come accertate dal dirigente competente alla gestione dell'appalto.



REGIONE BASILICATA

Art. 11

(Fasi del procedimento ai fini della liquidazione degli incentivi)

1. Le fasi del procedimento che hanno rilevanza ai fini della liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento sono le seguenti:
 - a) fase di avvio del procedimento: dalla programmazione dell'appalto sino alla approvazione della determina a contrarre;
 - b) fase di affidamento: dalla pubblicazione del bando/avviso di gara, ovvero dall'invio della lettera di invito sino al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - c) fase di esecuzione: dalla stipula del contratto sino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori/servizi/forniture;
 - d) fase di conclusione: dall'inizio delle operazioni di collaudo/verifica di conformità sino all'approvazione del relativo certificato finale.

Art. 12

(Quantificazione e liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati dal dirigente competente alla gestione dell'appalto dopo che le singole fasi del procedimento siano state ultimate.
2. Le singole fasi del procedimento sono considerate ultimate quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) fase di avvio del procedimento: dopo l'adozione della determina a contrarre e l'approvazione del relativo quadro/prospetto economico;
 - b) fase di affidamento: dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
 - c) fase di esecuzione: dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori/servizi/forniture;
 - d) fase di conclusione: dopo l'approvazione dell'atto di collaudo / verifica di conformità.
3. Le aliquote dell'incentivo spettanti ai soggetti aventi diritto sono frazionabili, per ogni fase procedimentale, secondo le percentuali riportate nella tabella E, e non sono ulteriormente frazionabili, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.
4. Qualora la fase di affidamento abbia durata pluriennale, può essere liquidato un acconto del 50% dell'incentivo relativo alla fase di affidamento, ove sia stato concluso l'esame della documentazione amministrativa a corredo delle offerte e sia stato adottato il provvedimento di ammissione dei concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte, di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.
5. Nel caso di contratti di servizi di durata pluriennale e di natura continuativa, durante la fase di esecuzione dei contratti possono essere liquidati acconti dell'incentivo in misura proporzionale



REGIONE BASILICATA

alla durata dell'appalto, previo espletamento delle verifiche periodiche annuali, che devono essere previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale dell'appalto.

6. Nel caso di contratti di servizi e forniture di durata pluriennale e di natura periodica, durante la fase di esecuzione dei contratti possono essere liquidati acconti dell'incentivo in misura proporzionale all'importo delle prestazioni effettivamente eseguite, previo espletamento delle verifiche periodiche annuali, che devono essere previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale dell'appalto.
7. Nel caso di appalti di lavori di durata pluriennale, possono essere liquidati acconti degli incentivi in misura proporzionale all'importo dei certificati di pagamento delle rate d'acconto emessi nell'arco della singola annualità, rispetto all'importo contrattuale dei lavori.

Art. 13

(Verifica delle attività svolte e riduzioni)

1. Il dirigente competente alla gestione del contratto d'appalto provvede all'accertamento dell'espletamento degli incarichi affidati ai soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, ultimo periodo, del Codice.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili a fatto o colpa del dipendente incaricato.
3. Qualora il dirigente accerti il verificarsi di errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati delle singole funzioni/attività incentivate, l'incentivo spettante al soggetto incaricato è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dell'appalto o concessione, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
4. Le riduzioni sono commisurate:
 - a) all'entità del ritardo;
 - b) all'aumento dei costi dell'appalto.
5. I ritardi o gli aumenti di costi dovuti a cause di forza maggiore o a modifiche dei contratti di cui all'articolo 106 del Codice non comportano l'applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma 4.
6. L'incentivo spettante al soggetto incaricato è soggetto alle seguenti riduzioni:
 - a) riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 30%, qualora la prestazione sia stata ultimata in ritardo per fatto imputabile al soggetto titolare del singolo incarico, a condizione che il ritardo abbia comportato pregiudizio economico per la Regione;
 - b) riduzione variabile dal 10% al 50%, valutata dal dirigente, qualora la prestazione abbia causato un aumento dei costi dell'appalto per fatto imputabile al soggetto titolare del singolo incarico.



REGIONE BASILICATA

Art. 14

(Contenuto del provvedimento di liquidazione)

1. Nel provvedimento di liquidazione, il dirigente competente:
 - a) dà atto dell'avvenuta conclusione delle fasi procedurali per le quali l'incentivo è liquidato;
 - b) verifica l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - c) applica le eventuali decurtazioni;
 - d) verifica la sussistenza di eventuali economie per le attività svolte da soggetti esterni o non aventi diritto all'incentivo;
 - e) allega l'attestazione dell'Ufficio risorse umane e organizzazione in ordine alla verifica del superamento del limite del 50% del trattamento economico complessivo del dipendente, ed applica le eventuali riduzioni che costituiscono economie.
2. Il provvedimento dirigenziale di liquidazione degli incentivi è notificato all'Ufficio risorse umane e organizzazione che provvede al pagamento in favore dei dipendenti regionali aventi diritto, in uno alle competenze stipendiali.
3. Il provvedimento di liquidazione è corredato del quadro di ripartizione degli incentivi che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'ammontare complessivo dell'incentivo destinato ai singoli dipendenti;
 - b) l'ammontare dell'incentivo già liquidato al singolo soggetto;
 - c) l'ammontare dell'incentivo da liquidare in relazione alle fasi del procedimento concluse;
 - d) l'importo della eventuale riduzione per effetto del superamento della soglia del 50% del trattamento economico annuo lordo;
 - e) l'ammontare dell'incentivo residuo spettante al singolo soggetto relativo alle fasi del procedimento non ancora concluse.

Art. 15

(Utilizzo della sezione B del fondo)

1. La Regione assicura la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti regionali incaricati delle attività di cui al presente regolamento, mediante partecipazione a corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, ovvero mediante l'approvvigionamento di testi, pubblicazioni e riviste specialistiche.
2. La Regione garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, nonché adeguate e nuove strumentazioni professionali, mezzi operativi informatici e ogni strumentazione tecnica necessaria per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente regolamento.



REGIONE BASILICATA

3. I dirigenti regionali comunicano annualmente:
 - a) all'Ufficio risorse umane e organizzazione le esigenze formative dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, al fine di porre in essere le necessarie azioni formative;
 - b) all'Ufficio provveditorato e patrimonio, le esigenze di beni e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, al fine di procedere all'acquisto dei suddetti beni.
4. Per ogni singolo appalto, le risorse finanziarie della sezione B del fondo sono destinate:
 - a) per il 60% alle esigenze formative di cui al precedente comma 3, lettera a);
 - b) per il 40% all'acquisto dei beni e delle attrezzature di cui al precedente comma 3, lettera b).
5. L'Ufficio risorse umane e organizzazione utilizza, sulla base di uno specifico programma di formazione, le risorse provenienti dal fondo destinate alle esigenze formative dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, al fine di porre in essere le necessarie azioni formative.
6. L'Ufficio provveditorato e patrimonio utilizza le risorse provenienti dal fondo destinate alle esigenze di beni e strumenti necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento.
7. Per l'utilizzo delle risorse finanziarie del fondo nel bilancio regionale sono previsti specifici capitoli in entrata ed in uscita, da assegnare agli uffici competenti di cui ai precedenti commi.

Capo III – Attività della SUARB per conto di altri enti

Art. 16

(Attività della SUARB per conto di altri enti)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice, per le attività svolte dalla SUARB quale centrale unica di committenza o soggetto aggregatore per conto di enti diversi dalla Regione, è riconosciuta alla stessa una quota dell'incentivo pari al 25% per gli appalti e concessioni di lavori e di servizi, per gli appalti di forniture, per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura, nonché per i concorsi di progettazione e di idee.
2. La quota di cui al precedente comma 1, è indicata nella convenzione e/o documento di intesa sottoscritto tra la SUARB e l'ente interessato prima dell'avvio delle procedure di affidamento.



REGIONE BASILICATA

Art. 17

(Soggetti destinatari dell'incentivo spettante alla SUARB)

1. I soggetti destinatari della quota di incentivo spettante alla SUARB sono i seguenti:
 - a) responsabile del procedimento di affidamento dell'appalto (RdP);
 - b) assistente del RdP;
 - c) collaboratori tecnici del RdP;
 - d) collaboratori giuridico-amministrativi del RdP.
2. Per le procedure effettuate dalla SUARB per conto di altri enti, i collaboratori di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), possono essere anche dipendenti degli enti stessi, con esclusione dei dirigenti.

Art. 18

(Ripartizione e liquidazione dell'incentivo per attività svolte dalla SUARB per conto di altri enti)

1. La quota dell'incentivo spettante alla SUARB per le attività svolte per conto di altri enti è ripartita fra i soggetti incaricati della attività di responsabile del procedimento di affidamento (RdP), di assistente del RdP, i collaboratori tecnici, giuridici ed amministrativi, secondo le aliquote riportate nella tabella F.
2. Le aliquote spettanti al RdP, all'assistente del RdP, ai collaboratori tecnici, giuridici ed amministrativi, sono individuate dal dirigente della SUARB competente alla procedura di affidamento dell'appalto o della concessione, all'atto della nomina dei soggetti incaricati delle funzioni incentivate, nell'ambito delle percentuali riportate nella tabella F.
3. Il totale delle aliquote attribuite al RdP ed ai suoi collaboratori deve essere pari a 100.
4. Il dirigente della SUARB competente alla procedura di affidamento dell'appalto o concessione espletata per conto di altri enti provvede alla liquidazione dell'incentivo spettante ai soggetti incaricati delle funzioni/attività incentivate.
5. L'ente aderente trasferisce le somme relative all'incentivo spettante alla SUARB dopo l'adozione della determina a contrarre. Le somme destinate ad incentivare le funzioni e le attività svolte dai dipendenti degli enti aderenti sono trattenute dall'ente stesso che provvede alla relativa liquidazione.



REGIONE BASILICATA

Capo IV – Ricorso a convenzioni CONSIP

Art. 19

(Ricorso a convenzioni CONSIP)

1. Qualora per la stipula di un singolo appalto la Regione aderisca a convenzioni CONSIP la quota di incentivo spettante ai singoli soggetti relativa alla fase di affidamento, come individuata nella allegata tabella E, è ridotta del 50%. Le relative somme costituiscono economie e vanno ad incrementare la sezione B del fondo.

Capo V – Norme transitorie e finali

Art. 20

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di gara sono state indette ai sensi del Codice prima della entrata in vigore del presente regolamento, e che non siano conclusi, gli incentivi sono corrisposti esclusivamente se le relative somme siano state stanziare nei relativi quadri economici.
2. Per gli appalti e le concessioni le cui procedure di affidamento siano state effettuate dalla SUARB per conto dei soggetti obbligati o aderenti gli incentivi spettanti alla SUARB sono corrisposti a condizione che siano stati previsti nelle convenzioni stipulate con gli enti aderenti.
3. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici indetti ai sensi del previgente del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati corrisposti i relativi incentivi, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo decreto, nonché la previgente disciplina regionale.



REGIONE BASILICATA

ALLEGATI

Tabella A (Appalti e concessioni di lavori) Art. 9, comma 2		
Scaglioni di importo dei lavori in euro		percentuale da applicare
da	a	
0	<= 5.000.000	2,00%
> 5.000.000	<= 10.000.000	1,80%
> 10.000.000	<= 20.000.000	1,60%
> 20.000.000	<= 50.000.000	1,00%
Oltre 50.000.000		0,10%

Tabella B (Appalti e concessioni di servizi e appalti di forniture) Art. 9, comma 2		
Scaglioni di importo dei servizi e delle forniture in euro		percentuale da applicare
da	a	
0	<= 1.000.000	2,00%
> 1.000.000	<= 5.000.000	1,80%
> 5.000.000	<= 10.000.000	1,60%
> 10.000.000	<= 20.000.000	1,40%
> 20.000.000	<= 50.000.000	1,00%
Oltre 50.000.000		0,10%



REGIONE BASILICATA

Tabella C (Lavori di competenza della Regione)

Art. 10, commi 2 e 3

Ripartizione per soggetti incaricati

Soggetti incaricati aventi diritto all'incentivo	aliquota minima	aliquota massima
Responsabile unico del procedimento (RUP)	10%	20%
Collaboratori tecnici del RUP	4%	8%
Collaboratori amministrativi del RUP	3%	7%
Verificatori della progettazione	3%	5%
Responsabile del procedimento di affidamento della SUARB (RdP)	15% ⁽¹⁾	15% ⁽¹⁾
Collaboratori tecnici ed amministrativi del RdP		
Direttore dei lavori (DL)	15%	20%
Direttore operativo coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE)	6%	9%
Altri direttori operativi	6%	8%
Ispettori di cantiere	4%	6%
Collaboratori tecnico-amministrativi del DL	2%	4%
Collaudatori tecnico-amministrativi	7%	10%
Collaudatore statico	4%	6%

Nota 1): la ripartizione dell'aliquota spettante al RdP della SUARB ed ai suoi collaboratori avviene secondo le percentuali di cui alla tabella F



REGIONE BASILICATA

Tabella D (Servizi e forniture di competenza della Regione)

Art. 10, commi 2 e 3

Ripartizione per soggetti incaricati

Soggetti incaricati aventi diritto all'incentivo	aliquota minima	aliquota massima
Responsabile unico del procedimento (RUP)	10%	20%
Collaboratori tecnici del RUP	4%	8%
Collaboratori amministrativi del RUP	3%	7%
Responsabile del procedimento di affidamento della SUARB (RdP)	15% ⁽¹⁾	15% ⁽¹⁾
Collaboratori tecnici ed amministrativi del RdP		
Direttore dell'esecuzione (DE)	13%	18%
Direttori operativi (DO) - Assistenti del DE – responsabile sicurezza	8%	12%
Collaboratori tecnici del DE	4%	6%
Collaboratori amministrativi del DE	3%	5%
Verificatori della conformità	10%	15%
Nota 1): la ripartizione dell'aliquota spettante al RdP della SUARB ed ai suoi collaboratori avviene secondo le percentuali di cui alla tabella F		



REGIONE BASILICATA

Tabella E (Ripartizione dell'incentivo per fasi procedurali)

Art. 12, comma 3

Art. 19, comma 1

Fasi procedurali	RUP e suoi collaboratori	Verificatore della progettazione	RdP SUARB e suoi collaboratori	DL, DE e loro collaboratori	Collaudatore e Verificatore della conformità
Avvio del procedimento: dalla programmazione sino alla adozione della determina a contrarre	20%	100%	20%		
Affidamento: dalla pubblicazione del bando/avviso o invio della lettera di invito sino alla aggiudicazione definitiva dell'appalto	30%		80%		
Esecuzione: dalla stipula del contratto sino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori	40%			90%	
Conclusione: dall'avvio delle operazioni di collaudo/verifica di conformità sino alla emissione del relativo certificato.	10%			10%	100%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%



REGIONE BASILICATA

**Tabella F (Ripartizione dell'incentivo destinato alla SUARB fra i soggetti incaricati)
Art. 18, commi 1 e 2**

Soggetti incaricati	min.	max
Responsabile del procedimento RdP	40%	67%
Assistente del RdP	15%	25%
Collaboratori tecnici	3%	10%
Collaboratori giuridico-amministrativi	15%	25%
Totale	100%	100%



REGIONE BASILICATA

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI	3
ART. 4 SOGGETTI DESTINATARI	4
ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA	5
ART. 6 INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6
ART. 7 INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI REGIONALI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6
ART. 8 COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	7
CAPO II - DETERMINAZIONE DELLE RISORSE E CRITERI DI RIPARTIZIONE	7
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLE RISORSE	7
ART. 10 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE A DEL FONDO	8
ART. 11 FASI DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI	10
ART. 12 QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI	10
ART. 13 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E RIDUZIONI	11
ART. 14 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	12
ART. 15 UTILIZZO DELLA SEZIONE B DEL FONDO	12
CAPO III - ATTIVITÀ DELLA SUARB PER CONTO DI ALTRI ENTI	13
ART. 16 ATTIVITÀ DELLA SUARB PER CONTO DI ALTRI ENTI	13
ART. 17 SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO SPETTANTE ALLA SUARB	14
ART. 18 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SUARB PER CONTO DI ALTRI ENTI	14
CAPO IV - RICORSO A CONVENZIONI CONSIP	15
ART. 19 RICORSO A CONVENZIONI CONSIP	155
CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO	15
ALLEGATI	Vito Bardi 16/20
SOMMARIO	21